

*Sancta Maria*, ad effectum interessendi processionibus publicis, tam ordinariis, quam extraordinariis &c. Non an dunque alcun particolar privilegio i Celestini, in vigor del quale si possano dalle pubbliche processioni esentare; che se mai l'aveffero avuto, l'arebbon senz' alcun dubbio presentato nelle tante volte, in cui sono stati in niciffità di esibirlo; e se esibito non l'anno, segno è manifesto di non averlo. Ed essendo stati essi obbligati ad intervenire nelle pubbliche processioni in altri luoghi, siccome dagli allegati dicreti si rende chiaro; non veggiam ragione, per cui in Terranuova si vogliam tener disobbligati; quando eglino sono gli stessi in tutti i luoghi, ed il privilegio, che non anno, fa guerra pur'anche loro in tutti i paesi.

Potranno i Celestini, per ventura, in lor favor rapportare, che i Monaci Cassinesi di Piacenza furon dichiarati esenti d'intervenire alle pubbliche processioni dalla Congregazione de' sagri Riti, con sua risoluzione, fatta a dì 10. Giugno del 1602., con queste parole; *Sac. Rit. Congregatio censuit, non esse cogendos Monachos Cassinenses Monasterii Sancti Sixti de Placentia ab Episcopo, ut prater eorum solitum, & consuetudinem, accedant ad processiones majores, & minores Rogationum; sed satis est, si ad Processionem Sanctissimi Sacramenti accedant, juxta eorum solitum, & antiquam consuetudinem.* Siccome pure somiglianti speciali lettere furono spedite, a dì 6. Luglio del 1593., a favor de' Monaci Oliverani. Onde i Celestini, per comunicazione di privilegj, che fu lor conceduta, e da Paolo V., a dì 29. Aprile del 1716., e da Urbano VIII., a dì 29. Agosto del 1624., debbon della stessa esenzion godere; essendo vero, che *eisdem conceditur facultas utendi omnibus, & singulis privilegiis Cassinensium, perinde*